



agenzia svizzera di
accreditamento e
garanzia della qualità

Regolamento dell'AAQ per il rimborso delle spese degli esperti nell'ambito delle procedure esterne di garanzia della qualità (Regolamento rimborso spese AAQ)

1. Considerazioni preliminari

- 1.1 Il presente regolamento è basato sull'articolo 7 capoverso 3 dell'Ordinanza del Consiglio svizzero di accreditamento sugli emolumenti per le procedure di accreditamento e per prestazioni fornite per conto di terzi (OEm-CSA).
- 1.2 Nell'ambito di questo regolamento, si considerano spese gli esborsi correlati all'esercizio delle mansioni nel quadro di procedure esterne di garanzia della qualità presso scuole universitarie, qualora non coperte da terzi.
- 1.3 L'AAQ rimborsa agli esperti le seguenti spese:
 - spese di trasferta;
 - spese di vitto;
 - spese di pernottamento.
- 1.4 L'AAQ provvede al rimborso delle spese su presentazione dei rispettivi giustificativi ed effettua il rimborso unitamente al versamento dell'onorario.

2. Spese di trasferta

Mezzi pubblici

- 2.1 Per le trasferte legate alle procedure esterne di garanzia della qualità, l'AAQ raccomanda di utilizzare i mezzi pubblici.
- 2.2 Gli esperti sono pregati di acquistare i biglietti usufruendo delle eventuali agevolazioni e riduzioni come l'abbonamento generale, l'abbonamento metà-prezzo, la carta ferroviaria e altri sconti.
- 2.3 L'AAQ rimborsa le effettive spese di viaggio in 1^a classe su presentazione del giustificativo. Ai titolari di un abbonamento generale, l'AAQ rimborsa l'equivalente di un biglietto di 1^a classe con abbonamento metà-prezzo.

Utilizzo di un veicolo

- 2.4 Se gli esperti utilizzano un veicolo, l'AAQ rimborsa l'equivalente del biglietto di 1^a classe del mezzo pubblico per la tratta corrispondente.
- 2.5 Se la tratta da percorrere non è servita dai mezzi pubblici, l'AAQ applica per il rimborso un tasso forfettario di CHF 0.50 al chilometro. Su presentazione di un giustificativo l'AAQ rimborsa anche i costi correlati dovuti al parcheggio prolungato nei pressi di stazioni ferroviarie o aeroporti.

Utilizzo del taxi

- 2.6 Affinché l'AAQ possa rimborsare i costi di taxi, gli esperti devono motivare l'utilizzo del taxi e presentare un giustificativo.

Viaggi in aereo

- 2.7 Per i viaggi in aereo, indipendentemente dalla destinazione, l'AAQ rimborsa i costi di un biglietto in classe economy.
- 2.8 Qualora il costo del biglietto aereo superasse i CHF 500.00 gli esperti devono ottenere l'autorizzazione da parte del responsabile di progetto dell'AAQ previo l'acquisto del biglietto.
- 2.9 In alcuni casi motivati e in via eccezionale, la direttrice o il direttore dell'AAQ può autorizzare voli in classe business.

3. Spese di vitto

- 3.1 L'AAQ rimborsa le spese di vitto durante i viaggi in Svizzera e all'estero con i seguenti importi forfettari:
- CHF 15.00 per la colazione
 - CHF 30.00 per il pranzo o per la cena
- 3.2 In alcuni casi motivati, l'AAQ può rimborsare le spese effettive anziché gli importi forfettari, su presentazione di un giustificativo.
- 3.3 L'AAQ rimborsa le spese per piccole consumazioni durante il viaggio su presentazione di un giustificativo.

4. Spese di pernottamento

- 4.1 L'AAQ sceglie le strutture di pernottamento ed effettua le prenotazioni per le camere d'albergo. In casi eccezionali e motivati, gli esperti possono provvedere autonomamente alla prenotazione della camera.
- 4.2 Per una camera d'albergo con prima colazione in Svizzera nell'ambito di una sistemazione di classe media, l'AAQ rimborsa fino a CHF 200.00. In casi eccezionali e motivati, l'AAQ rimborsa fino a un massimo di CHF 275.00.
- 4.3 Per una camera d'albergo con prima colazione all'estero, l'AAQ rimborsa i costi normalmente applicati in loco negli hotel di classe media.

Berna, 1° giugno 2026

Dr. Christoph Grolimund
Direttore AAQ

Approvato dal Consiglio svizzero di accreditamento l'8 dicembre 2023.